

CIRCOLARE N. 2/2015

Reggio Emilia, lì 9 gennaio 2015

Ai Signori ed alle Società in indirizzo

OGGETTO: Finanziaria 2015 (c.d. "Legge di stabilità 2015") - Legge 23.12.2014, n. 190, in vigore dall'1.1.2015 (pubblicata sul S.O. n. 99 alla G.U. 29.12.2014, n. 300)

"BONUS 80 EURO" A REGIME – commi 12, 13 e 15

Per effetto della sostituzione, all'art. 13, TUIR, del comma 1-*bis*, il **credito a favore dei lavoratori dipendenti** (c.d. "Bonus 80 euro"), riconosciuto per il 2014 dal D.L. n. 66/2014, è ora previsto a regime.

L'agevolazione in esame, spetta, come in precedenza, ai titolari di:

-**reddito di lavoro dipendente** ex art. 49, TUIR con **esclusione dei redditi da pensione;**
-**redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente** di cui all'art. 50, comma 1, lett. a), b), c), c-*bis*, d), h-*bis*) e l), TUIR. L'agevolazione spetta, tra l'altro, ai collaboratori coordinati e continuativi, ai collaboratori a progetto e ai lavoratori socialmente utili.

Sono confermate le modalità di fruizione dell'agevolazione, nonché di recupero della stessa da parte del sostituto d'imposta, che avviene tramite il **mod. F24** (codice tributo "1655").

BUONI PASTO ELETTRONICI – commi 16 e 17

A seguito delle modifiche apportate in sede di approvazione all'art. 51, comma 2, lett. c), TUIR, per i **buoni pasto resi in formato elettronico** la quota non tassata in capo al dipendente è fissata a € 7, rispetto alla quota di € 5,29 per quelli cartacei. Tale novità trova applicazione **a decorrere dall'1.7.2015**.

NOVITÀ IRAP – commi da 20 a 25

Con l'introduzione all'art. 11, D. Lgs. n. 446/1997 del **nuovo comma 4-octies**, è riconosciuta la **deduzione dal valore della produzione IRAP della differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni** di cui ai commi 1, lett. a (premio INAIL, cuneo fiscale, contributi previdenziali, apprendisti, disabili, CFL e addetti alla ricerca e sviluppo), 1-*bis* (indennità di trasferta autotrasportatori), 4-*bis*.1 (deduzione di € 1.850 per dipendente) e 4-*quater* (deduzione IRAP per incremento della base occupazionale) del citato art. 11.

La novità in esame, che comporta di fatto la **deduzione integrale del costo del lavoro a tempo indeterminato**, è applicabile:

-dai soggetti IRAP che determinano la base imponibile ai sensi degli artt. da 5 a 9, D. Lgs. n. 446/1997, ossia dalle imprese (a prescindere dal metodo, fiscale o da bilancio, adottato), dai lavoratori autonomi, nonché dagli agricoltori. Sono **esclusi** dalla fruizione della nuova deduzione gli **enti non commerciali** che esercitano esclusivamente attività istituzionale, la cui base imponibile IRAP è determinata con il metodo retributivo;
-dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (**2015** per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

Per effetto della suddetta novità, è disposto che l'**IRAP riferita alla quota imponibile del costo del personale dipendente** ed assimilato, **deducibile** dal reddito d'impresa, va considerata **al netto**, oltre che delle deduzioni ex art. 11, commi 1, lett. a), 1-bis, 4-bis e 4-bis.1, D. Lgs. n. 446/1997, anche della **nuova deduzione** di cui al citato comma 4-octies.

CREDITO D'IMPOSTA PER SOGGETTI SENZA DIPENDENTI

E' stato riconosciuto ai soggetti che determinano la base imponibile IRAP ex artt. da 5 a 9, D. Lgs. n. 446/1997, che **non si avvalgono di lavoratori dipendenti**, un **credito d'imposta pari al 10% dell'IRAP lorda**.

Il nuovo credito d'imposta, spettante a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (**2015** per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), è **utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24** a decorrere dall'anno di presentazione del corrispondente mod. IRAP.

BLOCCO RIDUZIONE ALIQUOTE (GIÀ DAL 2014)

Sono **abrogate** le disposizioni introdotte dal D.L. n. 66/2014 che prevedevano la **riduzione** delle **aliquote IRAP** dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 (generalmente **dal 2014**).

Di conseguenza, le aliquote IRAP rimangono **confermate nelle misure previgenti** (ad esempio, 3,9%, anziché 3,5% per la generalità dei soggetti).

Sono comunque fatti salvi gli effetti di cui al comma 2 dell'art. 2 del citato Decreto che prevede(va) l'applicazione dell'aliquota nella misura del **3,75%** (per la generalità dei soggetti), 4% (per le imprese concessionarie), 4,50% (per le banche), 5,70% (per le assicurazioni) e 1,80% (per le imprese agricole) ai fini della **determinazione dell'acconto IRAP 2014** in caso di **utilizzo del metodo previsionale**.

TFR IN BUSTA PAGA – commi da 26 a 34

In via sperimentale, per i **periodi di paga 1.3.2015 – 30.6.2018**, i lavoratori dipendenti del settore privato aventi un rapporto di lavoro di almeno 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro possono (facoltà) richiedere di **percepire la quota di TFR maturanda quale parte integrativa della retribuzione**. Detta scelta è **irrevocabile**.

La possibilità in esame:

- riguarda anche la **quota** destinata dal dipendente alla **previdenza complementare**;
- non** può essere usufruita dai **lavoratori domestici** e da quelli del **settore agricolo**.

La quota di TFR in busta paga:

- è soggetta a **tassazione ordinaria**;
- non è imponibile ai fini previdenziali**;
- non concorre alla formazione del limite di reddito complessivo** ex art. 13, comma 1-bis, TUIR, per il riconoscimento del "Bonus 80 euro".

A favore dei datori di lavoro che non intendono corrispondere le quote di TFR in busta paga utilizzando risorse proprie, è riconosciuta la possibilità di accedere ad un finanziamento assistito da garanzia rilasciata da uno specifico Fondo istituito presso l'INPS.

Le modalità attuative della disposizione in esame sono demandate ad un apposito DPCM.

CREDITO D'IMPOSTA RICERCA & SVILUPPO – commi 35 e 36

Sono state “riscritte” le disposizioni in materia di riconoscimento del credito d'imposta ex art. 3, D.L. n. 145/2013 a favore delle **imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo**.

In particolare è stato modificato il **periodo di riconoscimento del beneficio**, precedentemente fissato al triennio 2014 – 2016. Il credito, infatti, è ora riconosciuto per gli investimenti effettuati dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014, fino a quello in corso al 31.12.2019 (generalmente, quinquennio 2015 – 2019).

Le modalità attuative dell'agevolazione in esame saranno definite con un apposito DM.

SOGGETTI INTERESSATI

Il beneficio in esame spetta a tutte le imprese **indipendentemente dalla forma giuridica** (ditta individuale, società di persone/di capitali, ecc.), dal **settore** economico in cui operano e dal **regime contabile** adottato.

È stato eliminato il previgente limite massimo di fatturato (€ 500 milioni).

ATTIVITÀ DI RICERCA & SVILUPPO AGEVOLABILI

Sono agevolabili le **spese sostenute per le seguenti attività di ricerca e sviluppo**:

a) lavori sperimentali o teorici aventi come finalità principale l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e fatti osservabili, senza la previsione di applicazioni/ utilizzazioni pratiche dirette;

b) ricerca pianificata o indagini critiche dirette ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare al fine di mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi ovvero di migliorare prodotti, processi o servizi esistenti o la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, con l'esclusione dei prototipi di cui alla successiva lett. c);

c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzazione di conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale al fine di produrre progetti, piani o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Rientrano in tale tipologia di attività anche quelle destinate alla:

–definizione concettuale, pianificazione e documentazione riferite a nuovi prodotti, processi e servizi, compresa l'elaborazione di progetti, disegni, piani o altra documentazione purché non destinati a scopi commerciali;

–realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali o progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici o commerciali (sempreché il prototipo sia il prodotto finale e il relativo costo di fabbricazione sia troppo elevato per poterlo utilizzare solo con finalità di dimostrazione o convalida);

d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, purché non impiegati/trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Non rientrano tra le attività agevolabili le **modifiche ordinarie o periodiche** di prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti ed altre operazioni in corso, ancorché dette modifiche rappresentino miglioramenti.

SPESE AGEVOLABILI

Le spese per le quali è riconosciuto il credito d'imposta in esame sono quelle relative a:

a) **personale altamente qualificato** impiegato nell'attività di ricerca e sviluppo;

b) **quote di ammortamento** delle spese di acquisizione/utilizzazione di strumenti ed attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo ottenuto applicando i coefficienti di

cui al D.M. 31.12.88, e comunque di costo unitario non inferiore ad € 2.000 (al netto IVA);

c) **costi di ricerca** svolta in collaborazione con Università e Enti/organismi di ricerca e con altre imprese, comprese le *start-up* innovative;

d) **competenze tecniche e privative industriali** relative ad un'invenzione industriale, biotecnologica o topografica di prodotto a semiconduttori o ad una nuova varietà vegetale anche acquisite da fonti esterne.

MISURA E CARATTERISTICHE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un **importo massimo annuo di € 5 milioni** (in precedenza € 2,5 milioni):

-in generale, nella misura del **25%** (in precedenza 50%) **delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media** dei medesimi investimenti realizzati nei **3 periodi d'imposta precedenti** a quello in corso al 31.12.2015. Il credito spetta nella misura del 50% per le spese di cui alle citate lett. a) e c);

-sempreché siano sostenute **spese** per attività di ricerca e sviluppo **pari ad almeno € 30.000** (in precedenza € 50.000).

Il credito d'imposta:

-va indicato nel mod. UNICO;

-**non è tassato ai fini IRPEF/IRES e IRAP;**

-**non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi** ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;

-è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

CONTROLLO DEL CREDITO SPETTANTE

Sulla base della documentazione contabile, da allegare al bilancio, rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale/Collegio sindacale/professionista iscritto nel Registro dei revisori legali saranno effettuati controlli sulla spettanza del credito.

Le imprese non soggette a revisione legale e prive del Collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale/società di revisione.

Le spese sostenute per l'attività di certificazione *"sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000"*.

Qualora venga accertato l'indebito utilizzo del credito, l'Agenzia delle Entrate recupera il relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

DETRAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA – comma 47, lett. a)

A seguito delle modifiche apportate all'art. 14, D.L. n. 63/2013, la **detrazione IRPEF/IRES**, relativa ai lavori di **riqualificazione energetica**, è riconosciuta nella misura del **65%** per le **spese sostenute** nel periodo **6.6.2013 – 31.12.2015**.

La detrazione spetta nella misura del **65%** anche per le spese, purché *"documentate e rimaste a carico del contribuente"*, sostenute per:

-**interventi su parti comuni condominiali** o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio sostenute nel periodo **6.6.2013 – 31.12.2015**;

-**acquisto e posa in opera di schermature solari** ex Allegato M, D. Lgs. n. 311/2006 sostenute nel periodo **1.1 – 31.12.2015**, nel **limite di € 60.000**;

-**acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale** con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute nel periodo **1.1 – 31.12.2015**, nel **limite di € 30.000**.

Si rammenta che la Finanziaria 2014 aveva fissato la detrazione nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2014 e del 50% per le spese sostenute dall'1.1 al 31.12.2015; con riferimento agli interventi sulle parti comuni la stessa era stabilita al 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 30.6.2015 e al 50% per le spese sostenute dall'1.7.2015 al 30.6.2016.

DETRAZIONE INTERVENTI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO – comma 47, lett. b), nn. 1) e 3)

Modificando l'art. 16, D.L. n. 63/2013 è ora stabilito che la **detrazione IRPEF** relativa ai lavori di **recupero del patrimonio edilizio è riconosciuta** nella misura del **50%** per le **spese sostenute** nel periodo **26.6.2012 – 31.12.2015**.

Si rammenta che la Finanziaria 2014 aveva previsto il riconoscimento della detrazione in esame nella misura del 50% per le spese sostenute nel periodo 26.6.2012 – 31.12.2014 e del 40% per le spese sostenute dall'1.1 al 31.12.2015.

DETRAZIONE ACQUISTO MOBILI / ELETTRODOMESTICI

È **prorogata** dal 31.12.2014 al **31.12.2015** la detrazione IRPEF del 50%, riconosciuta ai soggetti che usufruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per le spese sostenute per **l'acquisto di mobili** finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni).

L'agevolazione spetta dunque per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2015 ed è calcolata su un importo non superiore a € 10.000.

Ora, inoltre, è previsto che le spese in esame *“sono computate, ai fini della fruizione della detrazione ... **indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni ...**”* del 50%.

DETRAZIONE SPESE “SICUREZZA ZONE SISMICHE” – comma 47, lett. b), n. 2)

E' stato modificato il comma 1-*bis* del citato art. 16, stabilendo che la detrazione IRPEF relativa alle spese per interventi finalizzati all'adozione di **misure antisismiche**, ex art. 16-*bis*, comma 1, lett. i), TUIR:

-attivate dal **5.8.2013**;

-su edifici ricadenti nelle **zone sismiche ad alta pericolosità** (zone 1 e 2) ex OPCM 20.3.2003, n. 3274;

-riferite a costruzioni adibite ad **abitazione principale** o ad **attività produttive**;

spetta nella misura del **65%** delle spese sostenute **fino al 31.12.2015** (ammontare complessivo agevolabile € 96.000 per unità immobiliare).

ACQUISTO / ASSEGNAZIONE IMMOBILI RISTRUTTURATI – comma 48

Con la modifica introdotta del comma 3 dell'art. 16-*bis*, TUIR è stato **umentato da 6 a 18 mesi** il periodo entro il quale l'impresa ristrutturatrice/cooperativa può cedere/assegnare l'unità immobiliare, consentendo all'acquirente/assegnatario di beneficiare della detrazione IRPEF del 50% (fino al 31.12.2015) o 36% (dall'1.1.2016).

NUOVO REGIME FISCALE FORFETARIO – commi da 54 a 89

È introdotto un **nuovo regime forfetario riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi)**, che **sostituisce** l'attuale regime delle nuove iniziative ex art. 13,

Legge n. 388/2000, dei minimi ex art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011 e contabile agevolato ex art. 27, comma 3, D.L. n. 98/2011.

Il nuovo regime è **applicabile a coloro che rispettano i requisiti** di seguito evidenziati e quindi **non è riservato soltanto ai soggetti che intraprendono una nuova attività**.

Il regime in esame è un **regime naturale**. È comunque consentita **l'opzione per l'applicazione del regime ordinario**, con vincolo minimo triennale.

CONDIZIONI DI ACCESSO

L'accesso al regime è consentito a condizione che **nell'anno precedente**:

-i **ricavi/compensi**, ragguagliati ad anno, **non siano superiori a specifici limiti**, differenziati a seconda dell'attività esercitata, evidenziati nella tabella di seguito riportata;

-siano state sostenute **spese non superiori ad € 5.000 lordi** per:

-**lavoro accessorio**;

-**dipendenti e collaboratori** ex art. 50, comma 1, lett. c) e *c-bis*), TUIR;

-compensi ad **associati in partecipazione**;

-prestazioni di **lavoro di familiari** ex art. 60, TUIR;

-il **costo complessivo**, al lordo degli ammortamenti, **dei beni strumentali al 31.12 non superi € 20.000**. A tal fine non vanno **considerati i beni immobili**, comunque acquisiti, ed utilizzati, né i beni di costo unitario non superiore ad € 516,46.

E' stata **aggiunta un'ulteriore condizione** per poter adottare il nuovo regime in esame. Infatti, il reddito d'impresa/lavoro autonomo deve risultare **prevalente** rispetto a quello di lavoro dipendente/assimilato ex artt. 49 e 50, TUIR. Tale condizione **non va verificata** in caso di "**rapporto di lavoro cessato**", ovvero se la **somma dei predetti redditi non è superiore ad € 20.000**.

Il regime in esame **non può essere adottato** dai soggetti:

-che si avvalgono di **regimi speciali** ai fini IVA o di regimi forfetari ai fini della determinazione del reddito;

-**non residenti**. Il regime è comunque applicabile dai soggetti residenti in uno Stato UE/aderente allo SEE, qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito;

-che, in via esclusiva o prevalente, effettuano **cessioni di fabbricati/porzioni di fabbricato, di terreni edificabili** ex art. 10, comma 1, n. 8, D.P.R. n. 633/1972, ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE;

-che, contestualmente all'esercizio dell'attività, **partecipano a società di persone/associazioni professionali/srl trasparenti**.

CARATTERISTICHE DEL NUOVO REGIME

I soggetti che aderiscono al nuovo regime, analogamente a quanto previsto per il regime dei minimi:

-sono **esonerati** dall'applicazione e dal versamento dell'**IVA**, salvo che in relazione agli acquisti di beni intraUE di importo annuo superiore ad € 10.000 e ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del *<reverse charge>*;

-**non** possono esercitare il diritto alla **detrazione** dell'IVA a credito;

-**non** sono **soggetti a ritenuta alla fonte** sui ricavi/compensi conseguiti;

-**non** sono **tenuti ad operare ritenute alla fonte**;

-sono **esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili**, sia ai fini IVA, sia II.DD.. Detti soggetti sono tenuti alla numerazione e conservazione delle fatture d'acquisto/bollette doganali, all'obbligo di certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti;

-non sono **soggetti agli studi di settore/parametri**.

Come evidenziato nella Relazione di accompagnamento del ddl, i contribuenti in esame sono **esonerati dalla comunicazione clienti – fornitori, nonché <black – list>**.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Il reddito è determinato applicando ai ricavi/compensi un **coefficiente di redditività** differenziato a seconda dell'attività esercitata, come evidenziato nel seguente elenco.

Gruppo di settore - Limite ricavi/compensi – Coefficiente redditività

Industrie alimentari e delle bevande - 35.000 - 40%

Commercio all'ingrosso e al dettaglio - 40.000 - 40%

Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande - 30.000 - 40%

Commercio ambulante di altri prodotti - 20.000 - 54%

Costruzioni e attività immobiliari - 15.000 - 86%

Intermediari del commercio - 15.000 - 62%

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione - 40.000 - 40%

Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi - 15.000 - 78%

Altre attività economiche - 20.000 - 67%

Il reddito così determinato, **ridotto dei contributi previdenziali** versati, è soggetto ad un'**imposta**, pari al **15%**, **sostitutiva** dell'IRPEF e relative addizionali e dell'IRAP.

In caso di entrata/uscita dal nuovo regime forfetario si rendono applicabili le consuete disposizioni in tema di rettifica della detrazione dell'IVA a credito e di eliminazione degli effetti di duplicazione dell'imposizione diretta.

INIZIO ATTIVITA' (REGIME FORFETARIO START-UP)

Per i soggetti che iniziano una nuova attività è altresì stabilito che, per il **periodo d'imposta di inizio dell'attività ed i 2 successivi il reddito**, determinato come sopra evidenziato, è **ridotto di 1/3** a condizione che:

-il contribuente **non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti**, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;

-l'attività da esercitare **non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione** di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio dell'arte/ professione;

-qualora l'attività sia il **proseguimento di un'attività esercitata da un altro soggetto**, l'ammontare dei ricavi/compensi del periodo d'imposta precedente **non sia superiore ai limiti previsti**.

DURATA DEL REGIME

Per il regime in esame **non è previsto alcun limite di durata**, con la conseguenza che lo stesso

può essere applicato finché permangono i requisiti richiesti.

NUOVO REGIME AGEVOLATO CONTRIBUTIVO

Ai soli **contribuenti esercenti attività d'impresa**, che applicano il regime forfetario, è riconosciuto un **regime agevolato contributivo** che consiste nel **non applicare il minimale contributivo** di cui alla Legge n. 233/1990.

Pertanto, usufruendo di tale regime, gli imprenditori iscritti alla Gestione IVS artigiani e commercianti saranno tenuti al versamento dei contributi sulla base del reddito effettivo, come determinato in via forfetaria, applicando le aliquote contributive ordinarie. **Non dovranno versare i contributi sul reddito minimale.**

Per utilizzare il regime agevolato contributivo in esame è richiesta **un'apposita comunicazione telematica all'INPS** in sede di iscrizione o per coloro che sono già in attività, **entro il 28.2 dell'anno di decorrenza dell'agevolazione contributiva.**

PASSAGGIO AL NUOVO REGIME

Per i soggetti che **nel 2014** hanno applicato il regime delle nuove iniziative, dei minimi ovvero il regime contabile agevolato, **abrogati dal 2015**, sono previste specifiche disposizioni dirette a gestire il passaggio al nuovo regime forfetario.

In particolare gli stessi, se in possesso dei requisiti previsti, **passano "automaticamente" al nuovo regime forfetario.**

In caso di **inizio dell'attività da meno di 3 anni** e di adozione nel 2014 del regime delle **nuove iniziative**, ovvero dei **minimi**, è riconosciuta la possibilità di **usufruire della riduzione ad 1/3** del reddito forfetario **per i periodi d'imposta che residuano al compimento del triennio** in cui opera detta riduzione.

Nei confronti dei contribuenti che nel 2014 hanno adottato il regime dei minimi è prevista una clausola di salvaguardia in base alla quale gli stessi possono continuare ad applicare detto regime fino al termine del quinquennio, ovvero al compimento dei 35 anni d'età.

BONUS BEBÉ – commi da 125 a 129

Per **ogni figlio nato o adottato nel periodo 1.1.2015 – 31.12.2017** è riconosciuto un assegno di importo annuo di **€ 960**. Tale assegno:

-è **erogato** dall'INPS, **mensilmente**, previa richiesta, a decorrere dal mese di nascita/adozione;

-**non concorre alla formazione del reddito complessivo;**

-è corrisposto **fino al compimento del terzo anno d'età**, ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato UE, ovvero di cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno residenti in Italia;

-spetta a condizione che il **valore dell'indicatore ISEE** relativo al nucleo familiare del genitore richiedente l'assegno, **non superi € 25.000;**

-In caso di ISEE pari o inferiore a € 7.000 il bonus è **raddoppiato.**

Le somme in esame non rilevano ai fini della verifica del limite di reddito per la spettanza del "Bonus 80 euro" ex art. 13, comma 1-*bis*, TUIR.

Le disposizioni attuative della novità in esame sono demandate ad un apposito DPCM.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI – commi 626 e 627

Per effetto della modifica dell'art. 2, comma 2, D.L. n. 282/2002, è disposta la riapertura della possibilità di **rideterminare il costo d'acquisto** di:

-**terreni** edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;

-**partecipazioni** non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto; **alla data dell'1.1.2015, non in regime di impresa**, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al **30.6.2015** il termine entro il quale provvedere:

-alla **redazione ed all'asseverazione della perizia** di stima;

-al **versamento dell'imposta sostitutiva**. Va evidenziato che, in sede di approvazione, l'aliquota dell'imposta sostitutiva dovuta è stata **raddoppiata** e pertanto risulta pari al:

-**4%** per le **partecipazioni non qualificate**;

-**8%** per le **partecipazioni qualificate** e per i **terreni**.

ESTENSIONE <REVERSE CHARGE> – commi 629, lett. a), 631 e 632

Per effetto delle modifiche apportate all'art. 17, DPR n. 633/1972 il "*reverse charge*" è **esteso anche a:**

-prestazioni di servizi, relative ad edifici, di:

-pulizia;

-demolizione;

-installazione di impianti;

-completamento;

-trasferimenti di:

-quote di emissioni di gas a effetto serra ex art. 3, Direttiva n. 2003/87/CE, trasferibili ai sensi dell'art. 12 della citata Direttiva;

-altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata Direttiva;

-certificati relativi a gas ed energia elettrica;

-cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo rivenditore ex art. 7-bis, comma 3,

lett. a), DPR n. 633/1972.

Il "*reverse charge*" è stato esteso anche alle **cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari** fermo restando, ai fini dell'efficacia della disposizione, il rilascio di un'apposita autorizzazione UE ai sensi dell'art. 395, Direttiva n. 2006/112/CE.

Ai **trasferimenti di quote di emissioni** di gas a effetto serra/**altre unità/certificati** relativi al gas e all'energia elettrica e alle **cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo-rivenditore**, il "*reverse charge*" è applicabile "*per un periodo di 4 anni*".

"SPLIT PAYMENT" – commi 629 lett. b) e c), 630, 632 e 633

Per effetto dell'introduzione del **nuovo art. 17-ter**, D.P.R. n. 633/1972 è previsto un particolare meccanismo di assolvimento dell'IVA (c.d. "*split payment*") per le cessioni di beni/prestazioni di servizi **effettuate nei confronti di Enti pubblici**, che, ancorché non siano debitori d'imposta, saranno tenuti "*in ogni caso*" a **versare l'IVA direttamente all'Erario**, e non al fornitore, entro termini e con modalità che saranno stabiliti da uno specifico D.M.

In particolare tale regime trova applicazione relativamente alle fatture emesse nei confronti di:

-Stato;

-organi dello Stato anche se aventi personalità giuridica;

-Enti pubblici territoriali e rispettivi consorzi;

-CCIAA;

-istituti universitari;
-ASL ed enti ospedalieri;
-Enti pubblici di ricovero e cura con prevalente carattere scientifico, di assistenza e beneficenza e di previdenza;
purché non siano già debitori d'imposta ai sensi della disciplina IVA (ad esempio, "reverse charge").

Per i contribuenti interessati dal nuovo regime, a seguito della modifica apportata all'art. 30, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, è prevista la **possibilità di richiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile** (annuale/trimestrale).

Ai fornitori cui si applica lo "split payment" è riconosciuto altresì il **rimborso del credito IVA in via prioritaria**, limitatamente al credito rimborsabile relativo a tali operazioni, così come individuati da un apposito DM.

SOPPRESSIONE OBBLIGO AUTORIZZAZIONE UE

A seguito delle modifiche apportate in sede di approvazione, "nelle more del rilascio" dell'autorizzazione UE è previsto che il meccanismo in esame trova "comunque **applicazione per le operazioni per le quali l'imposta sul valore aggiunto è esigibile a partire dal 1° gennaio 2015**".

ESCLUSIONE PER I LAVORATORI AUTONOMI CON RITENUTA A TITOLO D'IMPOSTA

E' esclusa l'applicazione del predetto meccanismo da parte dei **lavoratori autonomi** che prestano servizi assoggettati a **ritenuta alla fonte a titolo d'imposta**.

ESTENSIONE REGIME IVA "ROTTAMI" – comma 629, lett. d)

Per effetto delle modifiche apportate in sede di approvazione all'art. 74, comma 7, D.P.R. n. 633/1972, anche le cessioni di **bancali in legno (pallet) recuperati a cicli di utilizzo successivi al primo** sono assoggettate al regime IVA dei "rottami".

Di conseguenza le cessioni dei predetti beni sono assoggettate al "reverse charge".

"NUOVO" RAVVEDIMENTO OPEROSO – commi da 634 a 640

Dopo aver sancito, in termini generali, una serie di principi relativi al rapporto Amministrazione finanziaria/contribuente, è introdotta una serie di modifiche alla disciplina del <ravvedimento operoso> ex art. 13, D. Lgs. n. 472/1997, nonché l'abolizione progressiva di alcuni istituti deflattivi del contenzioso.

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRIBUENTE

"Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione fiscale", è previsto che l'Agenzia delle Entrate metta a disposizione del contribuente (ovvero dell'intermediario abilitato) e della Guardia di Finanza le informazioni ad esso relative, acquisite direttamente o pervenute da terzi, riferite a ricavi/compensi, redditi, volume d'affari e valore della produzione, agevolazioni, deduzioni/detraioni e crediti d'imposta, ancorché non spettanti, nonché le informazioni utili per la valutazione in ordine ai predetti elementi.

NUOVE FATTISPECIE DI RAVVEDIMENTO OPEROSO

Innanzitutto, con la modifica del comma 8 dell'art. 2, D.P.R. n. 322/1998, contenente la disciplina della dichiarazione integrativa a sfavore presentata entro i termini dell'accertamento, viene fatto espresso rinvio al ravvedimento operoso ex art. 13, D. Lgs. n. 472/1997.

Contestualmente, al citato art. 13 sono state introdotte le **nuove lett. a-bis), b-bis) e b-ter)**, riferite a **3 nuove fattispecie di ravvedimento**.

Non ha subito modifiche la lett. c) relativa all'ipotesi di ritardata presentazione delle dichiarazioni.

In particolare è prevista la **riduzione della sanzione**:

-ad **un nono del minimo** se la regolarizzazione degli errori/omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, viene eseguita **entro il novantesimo giorno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore;

-ad **un settimo del minimo** se la regolarizzazione degli errori/omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene **entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo** a quello in corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall'omissione o dall'errore;

-ad **un sesto del minimo** se la regolarizzazione degli errori/omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene **oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo** a quello in corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore. In sede di approvazione al citato art. 13 è stata altresì introdotta la **lett. b-quater)**, che dispone la riduzione ad **un quinto del minimo** se la regolarizzazione degli errori/omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene **dopo la notifica del verbale di constatazione**, salvo che la violazione non sia relativa alla mancata emissione dello scontrino/ricevuta fiscale di cui all'art. 6, comma 3, D. Lgs. n. 471/1997, ovvero all'omessa installazione del registratore di cassa ex art. 11, comma 5 del citato Decreto. Le previsioni di cui alle citate nuove lett. b-bis) e b-ter) si applicano solo ai tributi di competenza dell'Agenzia delle Entrate.

Il **nuovo comma 1-ter** del citato art. 13 rivede le **cause ostative del ravvedimento**, tenendo conto dell'allungamento dei termini del ravvedimento e della contestuale abrogazione di taluni istituti deflativi del contenzioso.

Non costituisce più causa ostativa del ravvedimento **l'inizio dell'attività amministrativa di accertamento** portata formalmente a conoscenza del contribuente (constatazione della violazione o inizio di accessi, ispezioni o verifiche), che sarà **inibito**, per le violazioni di tipo sostanziale, **solo dal momento della notifica dell'avviso di accertamento**.

Continua ad essere **causa ostativa** del ravvedimento la **notifica degli avvisi di irregolarità** emessi in base ai controlli ex artt. 36-bis e 36-ter, D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. n. 633/1972.

ABROGAZIONE ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO

A seguito delle novità sopra esaminate, è prevista l'abrogazione di alcuni istituti deflativi del contenzioso e in particolare:

-**l'adesione agli inviti a comparire** (artt. 5, commi da 1-bis a 1-quinquies e 11, comma 1-bis, D. Lgs. n. 218/1997);

-**l'adesione ai PVC** (art. 5-bis, D. Lgs. n. 218/1997).

Inoltre, in materia di acquiescenza (art. 15, D. Lgs. n. 218/1997) è stata abrogata la disposizione (comma 2-bis) che prevede(va) la riduzione delle sanzioni alla metà qualora l'avviso di accertamento/liquidazione non fosse stato preceduto dall'invito a comparire.

Detti istituti **continuano comunque ad applicarsi**:

-agli inviti al contraddittorio in materia di imposte sui redditi ed IVA e altre imposte indirette notificati **entro il 31.12.2015**;

-ai PVC in materia di imposte sui redditi ed IVA **consegnati entro il 31.12.2015**.

Con riguardo alla suddetta disposizione relativa all'acquiescenza, la stessa non è più applicabile agli atti notificati a decorrere dall'1.1.2016.

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA E TERMINI DI NOTIFICA CARTELLE E DI ACCERTAMENTO

È previsto che, in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa, ovvero, qualora non sia prevista la dichiarazione periodica, di regolarizzazione dell'errore/omissione:

- il termine per la **notifica periodica della cartella di pagamento** ex art. 25, comma 1, lett. a) e b), D.P.R. n. 602/1973 (attività di liquidazione di imposte, contributi, premi e rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni e di controllo formale delle stesse), riferita alla dichiarazione integrativa presentata per la regolarizzazione di errori/omissioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, decorre dalla data di presentazione della stessa, *"limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione"*;
- il termine per l'**accertamento** ex artt. 43, DPR n. 600/1973 e 57, D.P.R. n. 633/1972 decorre dalla presentazione della dichiarazione integrativa, *"limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione"*;
- il termine di **liquidazione in materia di imposta di registro**, ex art. 76, D.P.R. n. 131/1986 e di **imposta sulle successioni e donazioni**, ex art. 27, D. Lgs. n. 346/1990 decorre dalla regolarizzazione.

DICHIARAZIONE IVA – comma 641

Con la modifica del D.P.R. n. 322/1998 è previsto:

-l'obbligo di presentazione della **dichiarazione IVA annuale**:

–**in forma autonoma**. Non è pertanto più consentita l'inclusione della stessa nel mod. UNICO;

–**entro il mese di febbraio di ogni anno**;

-l'**abrogazione** dell'obbligo di presentare la **comunicazione dati IVA**.

Le predette disposizioni sono applicabili *"a decorrere dalla dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2015"*.

TASSAZIONE UTILI ENTI NON COMMERCIALI – commi 655 e 656

Con la modifica dell'art. 4, comma 1, lett. q), D. Lgs. n. 344/2003 contenente le disposizioni transitorie della Riforma fiscale, è prevista la **riduzione dal 95% al 22,26% dell'esenzione da tassazione** degli utili percepiti dagli enti non commerciali.

Pertanto, finché detti soggetti non saranno inclusi tra i soggetti passivi IRES gli **utili dagli stessi percepiti concorrono alla formazione del reddito nella misura del 77,74%**.

Tale disposizione trova applicazione con riguardo agli **utili "messi in distribuzione" dall'1.1.2014**.

CREDITO D'IMPOSTA

In applicazione della predetta disposizione, per il periodo d'imposta in corso all'1.1.2014, è stato previsto il riconoscimento di un **credito d'imposta pari alla maggior IRES dovuta**. Tale credito d'imposta:

-va **indicato** nel mod. UNICO relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso all'1.1.2014;

-**non è tassato ai fini IRPEF/IRES e IRAP**;

-**non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi** ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;

-è utilizzabile esclusivamente in compensazione “senza alcun altro vincolo quantitativo”;

-va utilizzato nella misura di 1/3 a decorrere dall’1.1.2016, dall’1.1.2017 e dall’1.1.2018.

RITENUTA BONIFICI SPESE DI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO/ RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA – comma 657

È disposto l’aumento dal 4% all’8% della ritenuta che banche/Poste sono tenute ad operare all’atto dell’accreditamento dei bonifici relativi a spese per le quali l’ordinante intende beneficiare della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio/risparmio energetico.

ALIQUOTA IVA E-BOOK – comma 667

E’ stata prevista la riduzione dell’aliquota IVA per gli e-book (libri/periodici in formato elettronico) che passa dal 22% al 4%, in quanto sono considerati libri “tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica.”

TASI 2015 – comma 679

In sede di approvazione, a seguito delle modifiche apportate all’art. 1, comma 677, (Finanziaria 2014), è prorogata, anche per il 2015, l’aliquota TASI massima del 2,5‰ per la prima casa, aumentabile fino al 3,3‰ (+0,8‰), se il Comune prevede detrazioni aggiuntive.

Con tale intervento, il legislatore ha evitato l’aumento, previsto dal citato comma 677, dell’aliquota TASI al 6‰.

FRANCHIGIA IRPEF LAVORATORI FRONTALIERI – comma 690

A seguito delle modifiche apportate all’art. 1, comma 175 (Finanziaria 2014), l’esenzione IRPEF per i redditi di lavoro conseguiti dai soggetti residenti in Italia, che prestano l’attività lavorativa, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi è aumentata ad € 7.000 a decorrere dall’1.1.2015.

VERSAMENTO IMU 2014 TERRENI AGRICOLI EX MONTANI/DI COLLINA – comma 692

In sede di approvazione, è stato inserito quanto recentemente disposto dal D.L. n. 185/2014 che proroga al 26.1.2015 il termine di versamento dell’IMU 2014 relativamente ai terreni agricoli non ricadenti nei Comuni montani/di collina, individuati sulla base dell’altitudine e desumibili dall’elenco predisposto dall’ISTAT.

È inoltre confermato che l’imposta dovuta va determinata applicando l’aliquota deliberata dal Comune e che, in mancanza della previsione di una specifica aliquota, va utilizzata quella ordinaria pari al 7,6‰.

AUMENTO ALIQUOTA IVA PELLETTI – comma 711

A seguito delle modifiche apportate al n. 98), Tabella A, Parte III, D.P.R. n. 633/1972, l’aliquota IVA applicabile alle cessioni di <pellet > passa dal 10% al 22%.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA – commi 718 e 719

Con la sostituzione dell'art. 1, comma 430 (Finanziaria 2014), è previsto l'**aumento**:

-**dell'aliquota IVA del 10%** di 2 punti percentuali (12%) a decorrere dal 2016 e di un ulteriore punto percentuale (13%) dal 2017;

-**dell'aliquota IVA del 22%** di 2 punti percentuali (24%) a decorrere dal 2016, di un ulteriore punto percentuale (25%) dal 2017 e di ulteriori 0,50 punti percentuali (25,5%) dal 2018.

L'incremento di cui sopra **non sarà attuato** qualora siano adottati specifici Provvedimenti che assicurino maggiori entrate o riduzioni di spesa mediante interventi di razionalizzazione della spesa pubblica.

PROROGA COMPENSAZIONE CARTELLE ESATTORIALI – comma 19

È **prorogata anche per il 2015** la possibilità, prevista dall'art. 12, comma 7-*bis*, D.L. n. 145/2013, per le imprese/lavoratori autonomi di **compensare le somme riferite a cartelle esattoriali con i crediti** non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati **nei confronti della P.A.**, a condizione che la **somma iscritta a ruolo sia pari o inferiore al credito vantato**.

Con un apposito Decreto, da emanare entro il 31.3.2015 (90 giorni dall'entrata in vigore della Legge in esame), saranno individuati i soggetti interessati, nonché le modalità di compensazione.

PATENT-BOX – commi da 37 a 45

A favore dei soggetti titolari di reddito d'impresa è introdotto un regime opzionale (c.d. "Patent-box") in base al quale **concorrono alla formazione del reddito complessivo**, nella misura a regime del **50% del relativo ammontare**, i redditi derivanti da:

- a. opere dell'ingegno, brevetti industriali, marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti;
- b. processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

In sede di prima applicazione della norma, per il 2015 la percentuale di esclusione dalla formazione del reddito è fissata nella misura del **30%**, **per il 2016 del 40%**.

Inoltre:

- qualora i suddetti beni a. e b. siano **utilizzati direttamente**, la predetta esclusione dal reddito opera a condizione che il relativo contributo economico alla produzione sia determinato in base ad un *ruling* con l'Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto i componenti positivi di reddito impliciti ed i criteri per l'individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi;
- in caso di **cessione dei suddetti beni** non si determina l'emersione di plusvalenze imponibili, a condizione che almeno il 90% del corrispettivo sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo d'imposta successivo, nella manutenzione o sviluppo di altri beni immateriali di tipo a. e/o b.

Ai fini in esame è necessario che i soggetti **svolgano attività di ricerca e sviluppo**, anche mediante contratti stipulati con Università o Enti di ricerca ed organismi equiparati, finalizzate alla produzione dei predetti beni.

Il regime in esame ha una **durata di 5 esercizi**, è **irrevocabile** e rileva anche ai fini della determinazione del valore della produzione IRAP.

Le modalità attuative della disposizione in esame sono demandate ad un apposito D.M. che individuerà anche le tipologie di marchi escluse dal regime opzionale.

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI AREE SVANTAGGIATE – comma 46

E' stato introdotto all'art. 1, Legge n. 296/2006, il **nuovo comma 279-bis**, in base al quale il credito d'imposta riconosciuto alle imprese che:

- effettuano nuovi investimenti destinati alle strutture produttive situate in aree svantaggiate;
- hanno ottenuto il nullaosta dall'Agenzia delle Entrate;

è applicabile anche agli investimenti effettuati nel periodo 1.1.2007 – 31.12.2013 anche se le opere sono relative a **progetti di investimento iniziati anteriormente all'1.1.2007**.

Tale disposizione **non è applicabile** in presenza di investimenti che costituiscono "*mero completamento*" di investimenti già agevolati ex Legge n. 388/2000.

SGRAVI CONTRIBUTI ASSUNZIONI LAVORATORI IN MOBILITÀ – comma 114

E' stato previsto a favore dei datori di lavoro che hanno **assunto, fino al 31.12.2012**, lavoratori:

- iscritti nelle liste di mobilità;
- licenziati da imprese anche con meno di 15 dipendenti;

l'applicazione degli **sgravi contributivi** ex Legge n. 223/1991 entro il limite massimo di risorse di € 35.550.000.

L'agevolazione consiste nel versamento dell'aliquota contributiva pari al 10% per un periodo di 18 mesi per i lavoratori a tempo indeterminato, ovvero 12 mesi per quelli a tempo determinato.

SGRAVI CONTRIBUTI ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO – commi da 118 a 121

Al fine di promuovere una stabile occupazione, ai datori di lavoro privati sono riconosciuti **sgravi contributivi** per un periodo massimo di 36 mesi per le **nuove assunzioni a tempo indeterminato**, con esclusione dei contratti di apprendistato e di lavoro domestico. Lo sgravio in esame:

- opera per i contratti stipulati dall'**1.1 al 31.12.2015**;
- consiste nell'esonero dei contributi previdenziali (esclusi i contributi INAIL) a carico dei datori di lavoro nel limite massimo di **€ 8.060** annui;
- non è cumulabile con altri esoneri/riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti da altre disposizioni normative.

L'agevolazione **non spetta**:

- relativamente ai lavoratori:
 - "*che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro*";
 - per i quali lo sgravio sia già stato usufruito relativamente a precedenti assunzioni a tempo indeterminato;
- con riferimento a dipendenti che nei 3 mesi antecedenti l'1.1.2015 hanno già in essere con il datore di lavoro un contratto a tempo indeterminato.

A seguito dell'introduzione del beneficio in esame sono **soppressi**, relativamente alle assunzioni decorrenti dal 2015, i benefici previsti dall'art. 8, comma 9, Legge n. 407/1990, in base al quale *"in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale ..."*:

- i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50% per un periodo di 36 mesi;
- è disposto l'esonero dai contributi previdenziali ed assistenziali, per un periodo di 36 mesi, per le imprese operanti nel Mezzogiorno e per le imprese artigiane.

BONUS FAMIGLIE NUMEROSE – comma 130

Al fine di contribuire alle spese per il mantenimento dei figli, **per il 2015**, è previsto il **riconoscimento di buoni per l'acquisto di beni / servizi** a favore dei nuclei familiari:

- con almeno 4 figli;
- che presentano un valore ISEE pari o inferiore a € 8.500.

Con apposito DPCM sono stabiliti l'ammontare massimo complessivo del beneficio per nucleo familiare, unitamente alle disposizioni attuative delle misure in esame.

EROGAZIONI LIBERALI ALLE ONLUS – commi 137 e 138

Con la modifica dell'art. 15, comma 1.1, TUIR, la detrazione IRPEF del 26% riconosciuta per le erogazioni liberali alle ONLUS va calcolata su un **importo annuo massimo di € 30.000** (in precedenza € 2.065).

Analogamente è stato aumentato ad € 30.000 (in precedenza € 2.065,83) l'ammontare delle erogazioni in esame deducibili dal reddito d'impresa ai sensi dell'art. 100, comma 2, lett. h), TUIR.

Le suddette disposizioni sono applicabili a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al **31.12.2014** (generalmente, **2015**).

CESSIONI BENI PER FINALITÀ UMANITARIE – commi 139 e 140

A seguito delle modifiche apportate all'art. 26, comma 5, Legge n. 125/2014, è stata riconosciuta la **non imponibilità IVA** delle cessioni di beni (comprese le relative prestazioni accessorie) rese nei confronti delle Amministrazioni dello Stato e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo, a condizione che gli stessi siano **destinati fuori dall'UE in attuazione di finalità umanitarie**.

L'efficacia di tale previsione è demandata ad uno specifico D.M., ferma restando l'applicazione, nelle more dell'emanazione, delle disposizioni di cui al D.M. n. 379/1988.

SOPPRESSIONE INCENTIVI ACQUISTO VEICOLI ECOLOGICI – comma 222

A seguito delle modifiche apportate all'art. 17-*undecies*, D.L. n. 83/2012 **per il 2015 è soppresso il contributo** riconosciuto ai soggetti che acquistano (anche tramite *leasing*) un veicolo nuovo a basse emissioni, ovvero consegnano, per la rottamazione, un veicolo (purché della stessa categoria del veicolo acquistato e immatricolato da almeno 10 anni prima della data d'acquisto del nuovo veicolo) di cui sono proprietari/utilizzatori da almeno 12 mesi.

MORATORIA PAGAMENTO MUTUI / FINANZIAMENTI – comma 246

Al fine di consentire di allungare il piano d'ammortamento, in sede di approvazione, è stata disposta una moratoria sui mutui e finanziamenti a favore di famiglie e PMI con la possibilità di **sospendere la quota capitale delle rate per il periodo 2015 – 2017**.

Le modalità attuative della predetta disposizione sono demandate ad uno specifico accordo tra il MEF, il MISE, l'ABI e le Associazioni rappresentative delle imprese e dei consumatori, da raggiungere entro il 31.3.2015 (90 giorni dall'entrata in vigore della Legge in esame).

RIVALUTAZIONE FONDO TFR

È incrementata dall'11% al **17%** l'imposta sostitutiva applicabile alla rivalutazione del Fondo TFR.

La nuova aliquota è applicabile alle **rivalutazioni decorrenti dall'1.1.2015**.

TASSAZIONE POLIZZE VITA E DECESSO DELL'ASSICURATO – commi 658 e 659

Per effetto della sostituzione del comma 5 dell'art. 34, D.P.R. n. 601/1973, è prevista **l'esenzione da IRPEF** dei capitali percepiti in caso di morte in **dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita**, a copertura del rischio demografico.

Detta disposizione è applicabile ai **proventi percepiti dall'1.1.2015**.

BOLLO VEICOLI STORICI – comma 666

A decorrere **dal 2015** con riguardo ai autoveicoli/motoveicoli "storici" costruiti da oltre 20 anni (e da non più di 30 anni), è **soppressa l'esenzione dal bollo** ex art. 63, commi 2 e 3, Legge n. 342/2000.

Rimane **confermata l'esenzione dal bollo**, prevista dal comma 1 del citato art. 63, **a decorrere dal trentesimo anno di costruzione** dell'autoveicolo/motoveicolo e l'assoggettamento dello stesso, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, alla **tassa di circolazione forfettaria** annua pari a € 25,82 per gli autoveicoli e a € 10,33 per i motoveicoli.

IMPRESE ESTERE CONTROLLATE (CFC) – commi 680 e 681

E' stato modificato, con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 2014 (**2015** per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), l'art. 167, TUIR, contenente la disciplina delle **imprese controllate aventi sede/residenza in Stati "black list"** (c.d. "CFC").

In particolare, è stata disposta l'integrazione del comma 4 del citato art. 167, in base al quale si considerano **privilegiati** i regimi fiscali di Stati/territori "*in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti*".

Ora, viene precisato che è considerato "*sensibilmente inferiore*" un **livello di tassazione inferiore al 50% rispetto a quello applicato in Italia**. In ogni caso sono considerati privilegiati i regimi fiscali speciali (individuati da un prossimo Provvedimento) che consentono un livello di tassazione inferiore al 50% di quello applicato in Italia, ancorché previsti da Stati che applicano un regime generale di tassazione non inferiore al 50% di quello italiano.

Va evidenziato che la Finanziaria 2008 ha disposto l'abrogazione del citato comma 4, la cui efficacia è comunque subordinata all'emanazione del Decreto di individuazione degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni (c.d. "white list"). Fino a tale momento rimangono applicabili le disposizioni in vigore al 31.12.2007.

PARTECIPAZIONE DEI COMUNI AL CONTRASTO EVASIONE FISCALE – comma 702

E' stata **umentata al 55%** la quota, riconosciuta ai Comuni delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, nonché delle sanzioni applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del Comune che abbia contribuito all'accertamento stesso ai sensi dell'art. 2, comma 10, lett. b), D. Lgs. n. 23/2012.

Tale disposizione è applicabile per il triennio 2015 – 2017.

REGOLARIZZAZIONE VOLONTARIA IMPOSTE ASSOCIAZIONI SPORTIVE – comma 710

Le associazioni sportive (e relative sezioni):

- non aventi scopo di lucro;
- affiliate alle federazioni sportive nazionali/enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti;
- che svolgono attività sportive dilettantistiche;

decadute, entro il 31.10.2014, dalla rateazione delle somme dovute a seguito delle comunicazioni di cui agli artt. 36-*bis* e 36-*ter*, D.P.R. n. 600/1973 e 54-*bis*, D.P.R. n. 633/1972, nonché degli avvisi di accertamento (anche con adesione), nonché mediazioni e conciliazioni giudiziali ai fini IRES, IRAP, IVA, possono richiedere, entro il 30.6.2015 (6 mesi dall'entrata in vigore della Legge in esame), **un nuovo piano di rateazione** delle somme dovute alle condizioni previste "*dalle specifiche leggi vigenti*".

* * *

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e porgiamo, con l'occasione, i più cordiali saluti.

STUDIO BALDI

